

**STUDIO MEGHI**

Strada A. De Gasperi, 2  
37015 Sant’Ambrogio di Valpolicella  
Tel. 0456703802  
Cell. Per. Ind. Luigi \_Meghi - 3486571901  
Cell. Dott.ssa Barbara Magalini - 3479339770

**OGGETTO:** sintesi dell’incontro dell’8 maggio 2013

**Sommario**

1. Argomenti trattati: .....	2
2. Tratti salienti del controllo svolto dallo SPISAL .....	2
3. Che cosa chiede lo SPISAL .....	2
4. Le contestazioni dello SPISAL .....	3
5. Delega di funzioni.....	4
6. Tratti salienti delle ispezioni ambientali .....	5
7. Ispezioni di Polizia giudiziaria.....	6

## 1. Argomenti trattati:

- a. controlli ispettivi in azienda da parte del servizio prevenzione igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro (SPISAL).
- b. Ispezioni e controlli ambientali in azienda

## 2. Tratti salienti del controllo svolto dallo SPISAL

Normativa di riferimento:

D.Lgs. n. 81/2008

D.Lgs. 758 del 1994

Art. 589 e 590 del C.p.

Il personale dello SPISAL ha la qualifica di polizia giudiziaria

L'ispezione può essere effettuata:

- in caso di infortunio,
- nell'ambito dell'attività ordinaria di vigilanza circa il rispetto delle norme a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori,
- in attuazione di specifici programmi di controllo sviluppati dallo SPISAL (es. tutte le ditte appartenenti ad un determinato comparto, tutte le ditte che impiegano agenti cancerogeni, ecc.). In questo caso può accadere che lo SPISAL contatti la ditta e la informi che nei giorni successivi potrà essere oggetto di controllo.

## 3. Che cosa chiede lo SPISAL

La documentazione prevista dal D.Lgs. n.81/2008. È importante consigliare all'Azienda di tenere la documentazione in ordine in un faldone in modo che sia immediatamente reperibile. **Avere la documentazione in ordine** è indice di interesse e sensibilità dell'azienda per la sicurezza dei lavoratori e contribuisce a far assumere agli ispettori un atteggiamento di maggiore disponibilità ed anche di eventuale comprensione verso eventuali deficienze che gli stessi riscontrassero nei reparti produttivi.

**Qualora la ditta sia priva della documentazione richiesta, evitare di confessare allo SPISAL di non sapere di che cosa gli ispettori stiano parlando, ma eventualmente**

**dire che i documenti sono in fase di aggiornamento e quindi fisicamente si trovano presso il consulente che si sta occupando della loro revisione.**

**Durante il sopralluogo evitare di contestare quello che gli ispettori dicono, ma diplomaticamente assentire, dicendo eventualmente che si provvederà ad eliminare l'irregolarità.**

#### **4. Le contestazioni dello SPISAL**

Se lo SPISAL ravvisa delle irregolarità redigerà il verbale di ispezione e lo invierà al Datore di lavoro, per conoscenza al Rappresentante dei lavoratori se presente e verrà trasmesso anche in Procura, ma il procedimento penale rimarrà sospeso. Il verbale potrà contenere prescrizioni (misure da adottare per conformarsi alla norma violata) e disposizioni (misure da adottare per migliorare il livello di sicurezza in azienda), nonché un termine per l'adempimento delle stesse.

**NB. Per l'adempimento delle prescrizioni e disposizioni impartite sarebbe buona cosa che l'Azienda sviluppasse un progetto di interventi chiedendo un appuntamento allo SPISAL per illustrarlo. In questo modo si evita che all'atto del controllo lo SPISAL contesti le misure adottate dall'azienda rendendo vano il lavoro dalla stessa fatto trovandosi così a dover sostenere ulteriori e spesso più rilevanti spese.**

Al verbale di contestazione, seguirà il verbale contenente l'importo da pagare nella misura di  $\frac{1}{4}$  della sanzione edittale massima. In caso di inadempimento alle prescrizioni/disposizioni impartite o mancato pagamento della sanzione, lo SPISAL invierà la relativa comunicazione in Procura che potrà riattivare il procedimento penale.

In sintesi il procedimento sanzionatorio, specifico per la materia della sicurezza sul lavoro è costituito da una prima fase di carattere amministrativo ed una successiva eventuale fase di carattere penale.

## **5. Delega di funzioni**

Le violazioni delle norme in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori integrano un reato, essendo la responsabilità personale e riferibile esclusivamente ad una persona fisica, sarà chiamato a rispondere in primis il datore di lavoro.

Qualora siano presenti più datori di lavoro, la sanzione verrà comminata a tutti.

Per ovviare a questa situazione è possibile procedere individuando il datore di lavoro o attribuendo a terzi una delega di funzioni.

Bisogna distinguere tra società di persone (es. SNC, SAS) e società di capitali (es. SRL, SPA).

Nel primo caso il datore di lavoro va individuato nell'ambito dell'assemblea dei soci.

Nel secondo caso il datore di lavoro potrà essere individuato nell'ambito del consiglio di amministrazione.

Si precisa che il ruolo di datore di lavoro potrà essere delegato ad un soggetto esterno sia all'assemblea dei soci, sia al Consiglio di amministrazione (es. il direttore dello stabilimento).

L'atto di delega deve avere forma scritta, deve essere indicato un portafoglio economico, non irrisorio, al quale il delegato può liberamente attingere.

La delega non deve necessariamente avere la forma dell'atto pubblico, l'importante che abbia data certa e che ad essa venga data idonea pubblicità, per esempio attraverso la trascrizione presso la camera di commercio, così che il nominativo del datore di lavoro risulti dalla visura camerale.

Si precisa che lo stesso SPISAL ricorre alla visura camerale per verificare chi sia il Datore di lavoro.

## **6. Tratti salienti delle ispezioni ambientali**

Norma di riferimento

D.Lgs. n. 152 del 2006

Legge n. 689 del 1981

Le Aziende che durante il ciclo produttivo emettono sostanze in aria, producono quantità rilevanti di rifiuti o scaricano reflui industriali sono tenute a richiedere alla Provincia le previste autorizzazioni.

La Provincia può controllare che le aziende rispettino le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate avvalendosi dell'ARPAV che effettuerà dei sopralluoghi durante i quali potrà anche prelevare campioni di reflui, emissioni, rifiuti.

Durante questi sopralluoghi l'ARPAV potrà accertare la commissione di illeciti costituenti reato.

Nonostante il personale di ARPAV non abbia la qualifica di polizia giudiziaria, l'Azienda non può opporsi al suo ingresso (Vd. art. 2 bis L. n. 61/1994)

L'opposizione potrebbe inoltre essere considerata come intenzione dell'Azienda di nascondere degli illeciti, pertanto non è da escludere che qualche giorno dopo al posto dell'ARPAV arrivi la polizia provinciale o peggio ancora il NOE (nucleo ecologico operativo dei Carabinieri)

Qualora L'ARPAV ravvisi delle irregolarità, redigerà un verbale di contestazione riportando la sanzione in misura ridotta che l'azienda potrà pagare arrestando così il procedimento amministrativo.

**NB. Se l'Azienda è consapevole della propria responsabilità è inutile contestare il verbale di infrazione. Purtroppo potrebbe essere inutile contestare la contravvenzione anche qualora l'Azienda ritenga di avere delle controdeduzioni valide. In questo caso è opportuno considerare anche l'entità della sanzione, in quanto il rischio di vedere rigettate le memorie difensive e obbligati al pagamento di una sanzione più onerosa è molto alto.**

Ciò non significa che qualora ritenga, eventualmente consultando il legale di fiducia, di avere validi motivi per ottenere l'archiviazione del verbale di accertamento di illecito amministrativo, l'Azienda non debba procedere presentando le memorie difensive all'ente titolare del procedimento, ossia alla Provincia.

Se l'illecito accertato integra un reato, l'ARPAV trasmetterà il verbale in Provincia. La polizia provinciale trasmetterà la notizia di reato in Procura.

### **7. Ispezioni di Polizia giudiziaria**

L'accertamento degli illeciti amministrativi e penali in materia ambientale può essere fatta dalla polizia provinciale, dai Carabinieri, dalla Guardia di finanza, dalle Guardie forestali, nonché dai Vigili urbani.

Recentemente la polizia stradale ha passato al setaccio le carrozzerie contestando la non corretta gestione di rifiuti.

Per gli illeciti ambientali costituenti reato vale quanto si è detto in merito alla delega di funzioni.

A seguito di un accertamento, gli ispettori potrebbero chiedere di visionare le scritture relativi alla gestione dei rifiuti (registro di carico scarico, formulari, MUD, eventuale autorizzazione al trasporto di rifiuti in proprio) e le autorizzazioni ambientali (autorizzazione alle emissioni in atmosfera, autorizzazione agli scarichi, autorizzazione allo stoccaggio dei rifiuti, AIA).

**Se l'Azienda ne è sprovvista, è meglio guadagnare tempo, chiedendo di poter consultare il proprio consulente. Questo permetterà di organizzare la difesa migliore.**

Verona, 9 maggio 2013

Barbara Magalini

